

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE FALLIMENTARE – 2ª CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr. Caterina Macchi Presidente rel.

dr. Francesca Mammone Giudice

dr. Federico Rolfi Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista l'istanza con la quale Solar s.r.l. chiede autorizzarsi lo scioglimento o in subordine la di contratti bancari individuati come: atto di pegno su conti correnti; contratto di cessione crediti da contratti di progetto e assicurazione; contratti di cessione crediti GSE; rilevato che è stato regolarmente instaurato il contraddittorio con le controparti contrattuali (BeB) le quali hanno depositato unica memoria con allegato fascicolo di documenti, opponendosi alla richiesta; rilevato che nel termine assegnato anche il commissario giudiziale ha depositato parere, esprimendosi in contrario all'accoglimento dell'istanza;

premesso che in linea generale risulta inammissibile la richiesta di scioglimento di contratti pendenti in mancanza del deposito del piano e della proposta concordataria, difettando qualsivoglia termine di riferimento che consenta al Tribunale un esercizio del proprio potere discrezionale sulla base di elementi obiettivamente riscontrati e coerenti con il contenuto della proposta definitivamente formulata ai creditori;

osservato ulteriormente, sia con riferimento alla richiesta principale sia a quella formulata in subordine che: a) tutti i contratti menzionati costituiscono, pacificamente, contratti accessori contestuali ad un contratto di finanziamento stipulato il 15 febbraio 2011, integralmente eseguito da parte delle banche finanziatrici: è invero ben chiarito dalla stessa ricorrente che il finanziamento è stato erogato e che, ulteriormente, gli istituti di credito in data 7 dicembre 2016 si sono avvalsi della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita ed il contratto di finanziamento si è dunque risolto per inadempimento di Solar b) per contratto in corso di esecuzione deve intendersi un contratto che al momento del deposito dell'istanza di scioglimento o sia ineseguito o non ancora inte-



gralmente eseguito da tutte le parti contraenti; c) non può dunque qualificarsi come pendente il contratto di finanziamento sopra menzionato, ma nemmeno detta qualificazione può attribuirsi ai contratti di garanzia di cui si discute, e ciò proprio in considerazione della natura accessoria dei predetti negozi rispetto al contratto di mutuo stipulato ed integralmente eseguito da parte delle Banche; d) il carattere assorbente delle considerazioni che precedono dall'esame degli ulteriori convergenti rilievi formulati dalle Banche e dal commissario giudiziale

PQM

Visto l'art. 169 bis l.fall.,

dichiara inammissibili le richieste di scioglimento e di

di contratti formulate da

Solar s.r.l..

Si comunichi.

Milano, 9 marzo 2017

Il presidente est.



